

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE DI DIPIETRO GROUP S.P.A.



Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione di Dipietro Group S.p.A. in data 15 luglio 2026

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura OPC**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Dipietro Group S.p.A. (“**Dipietro**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite delle società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in seguito all’ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).

In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), la Procedura OPC è adottata ai sensi del Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC**”) e delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

La Procedura OPC disciplina l’individuazione, l’approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate di Dipietro, realizzate direttamente dalla Società o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite). In particolare, la Procedura OPC:

- (a) disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- (b) stabilisce le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- (c) regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell’intermediazione finanziaria) e successive modificazioni (il “**TUF**”) o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**” o, singolarmente, la “**Controllata**”);
- (d) individua le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Procedura OPC contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

La Società applica la Procedura OPC anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (la “**Comunicazione Applicativa**”).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura OPC viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento OPC (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni (come *infra* definite) e al Regolamento OPC (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura OPC, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all’articolo 8), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite), le

deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché le operazioni tra società Controllate e/o collegate qualora non vi siano Interessi Significativi (come *infra* definiti) di altre parti correlate alla Società.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura OPC, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione, il quale tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità e/o l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

È compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi delle Disposizioni, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile.

La Procedura OPC è pubblicata senza indugio, entro la data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM, e, in seguito, ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito internet della Società (www.dipietrogroup.it), alla sezione "*Investor Relations*".

Indice

Articolo 1	Definizioni	5
Articolo 2	Approvazione e modifiche alla Procedura OPC.....	8
Articolo 3	Identificazione delle Parti Correlate	9
Articolo 4	Istruttoria ed approvazione delle OPC.....	10
Articolo 5	Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.....	11
Articolo 6	Operazioni effettuate per il tramite di Controllate.....	15
Articolo 7	Approvazione di Delibere Quadro	15
Articolo 8	Casi di esenzione <i>ex</i> articolo 13 del Regolamento OPC	16
Articolo 9	Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate	20
Articolo 10	Riservatezza.....	22
Articolo 11	Entrata in vigore della Procedura OPC.....	22
ALLEGATO A		24
NOTE		27

Articolo 1 Definizioni

1.1. Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito indicato.

Amministratori coinvolti nell'Operazione	si intendono gli amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
Amministratori Indipendenti	si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.
Amministratori Non Correlati	si intendono gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.
Assemblea	L'Assemblea dei soci della Società
Collegio Sindacale	si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o il Comitato OPC	si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall'Articolo 5 della Procedura OPC.
Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard	si intendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento OPC, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio di Amministrazione	indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.
Disposizioni	le disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nella versione pro tempore vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM.
Funzione Responsabile	si intende la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna della Società. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

Indici di Rilevanza

come indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa.

Interessi Significativi

gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione Applicativa, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di Parti Correlate della Società: (a) qualora uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta; e (b) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detenga nella Controllata o società collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 9 della presente Procedura OPC.

MAR

il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

Operazione con Parti Correlate o OPC

si intende *“un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”* ai sensi dei Principi Contabili Internazionali, come richiamati nell'Appendice al Regolamento OPC. Rientrano nella presente definizione anche le operazioni (i) di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate, nonché (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo

si intendono (a) le Operazioni con Parti Correlate, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, il cui valore non superi singolarmente l'importo di Euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica) o di Euro 50.000 (qualora la controparte sia una persona fisica, ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) o (b) più Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, non superino durante un singolo esercizio l'importo di Euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica) o di Euro 50.000 (qualora la controparte sia una persona fisica, ivi

includere le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili).

Operazioni di Maggiore Rilevanza

si intendono le OPC poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali gli Indici di Rilevanza siano superiori alla soglia del 5% (cinque per cento), il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Operazioni di Minore Rilevanza

si intendono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Parte Correlata

ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di *"parti correlate"* e le connesse nozioni di *"controllo"*, *"controllo congiunto"*, *"influenza notevole"*, *"stretti familiari"*, *"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"*, *"società controllata"*, *"società collegata"* e *"joint venture"* hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente.

Sulla base delle definizioni dei Principi Contabili Internazionali, come richiamati nell'Appendice al Regolamento OPC - che dovranno intendersi di volta in volta modificate in caso di eventuali emendamenti agli stessi - e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint*

venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata alla lettera (a);
- (vii) una persona identificata alla lettera (a) punto (i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Presidi Equivalenti

i presidi indicati nell'articolo 5 della presente Procedura OPC da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura OPC qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

Principi Contabili Internazionali

si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate

si intende la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione di Dipietro in data 15 luglio 2026.

Articolo 2 Approvazione e modifiche alla Procedura OPC

2.1. Approvazione e modifiche della Procedura OPC

- 2.1.1. La Procedura OPC e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC.
- 2.1.2. Il Comitato OPC si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura OPC o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato OPC viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
- 2.1.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta se procedere ad una revisione della Procedura OPC, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.
- 2.2. Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura OPC
- 2.2.1. La Funzione Responsabile della Società trasmette la Procedura OPC, unitamente all'Elenco Parti Correlate (come *infra* definito) agli amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, alle principali direzioni delle funzioni aziendali della Società – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili ivi previste – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura OPC.
- 2.2.2. La Procedura OPC è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza, la osservino.

Articolo 3 Identificazione delle Parti Correlate

- 3.1. I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate (come *infra* definito) ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società.
- 3.2. La Funzione Responsabile, tramite appositi strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato, anche con il supporto di eventuali altre direzioni delle funzioni aziendali, e mette a disposizione dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali della Società, delle Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate alla medesima un elenco delle Parti Correlate della Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).
- 3.3. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, della società controllante e delle Controllate, con cadenza semestrale, la scheda di comunicazione per il censimento di parti correlate riportato nell'“**Allegato A**”. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario e comunicano tempestivamente agli stessi, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno in relazione alle informazioni ivi contenute.
- 3.4. Ciascuna delle persone di cui al punto (a)(i) e (a)(iii) della definizione di Parte Correlata è tenuta a fornire preventiva comunicazione alla Funzione Responsabile, che informa gli amministratori delegati, nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, di qualsiasi natura con la Società o le Controllate.
- 3.5. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - (a) dati identificativi della controparte e natura della correlazione;

- (b) tipologia ed oggetto dell'operazione;
- (c) condizioni economiche dell'operazione;
- (d) tempistica prevista;
- (e) motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- (f) eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

3.6. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

3.7. Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento OPC e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo articolo 5;
- (b) siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo articolo 8.

La Funzione Responsabile, eventualmente con il supporto del soggetto incaricato o della funzione aziendale competente, riscontra altresì se il perfezionamento dell'operazione sia idoneo ad integrare un'informazione privilegiata e se vada quindi attivata la Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate. In tal caso, il comunicato, che verrà diffuso ai sensi dell'articolo 17 MAR, dovrà riportare, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento OPC.

Nel caso *sub* lettera (a) che precede, la Funzione Responsabile avvia la procedura di cui al successivo articolo 5.

Nel caso *sub* lettera (b) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo articolo 8 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

3.8. La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- (a) delle OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo articolo 5 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo articolo 7); nonché
- (b) delle OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento OPC ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 4 Istruttoria ed approvazione delle OPC

4.1. Le OPC rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società.

4.2. La Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento OPC, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese le Operazioni di Maggiore Rilevanza (come individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento OPC), una procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza che tiene conto dei principi e delle regole di cui all'articolo 7 del

Regolamento OPC, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni relative all'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC e dell'articolo 9.2 della Procedura OPC. In particolare, come illustrato al successivo articolo 5, le OPC sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

- 4.3. In ognuno dei casi di cui agli articoli 5 e 6 della Procedura OPC, la documentazione a supporto delle Operazioni con Parti Correlate è conservata in modo da consentire di individuare:
- (a) le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
 - (b) la natura della correlazione;
 - (c) l'interesse della società all'operazione;
 - (d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità delle stesse rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.
- 4.4. Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinions* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.
- 4.5. Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 4.6. Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- (a) ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato; nonché
 - (b) le decisioni in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, individuate dal successivo articolo 9.2.

Articolo 5 Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

- 5.1. Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea
- 5.1.1. Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare o non debbano comunque essere autorizzate da quest'ultima, sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC.
- 5.1.2. Il Comitato OPC, anche appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tutti gli Amministratori Indipendenti, di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente – il Comitato OPC si riterrà correttamente costituito con la presenza dell'Amministratore Indipendente, del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco effettivo.
- 5.1.3. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato OPC risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato OPC sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato OPC in conformità a quanto disciplinato nel presente articolo, si ricorrerà invece a Presidi Equivalenti, ossia nell'ordine:

- (a) in caso di un Comitato OPC composto da più Amministratori Indipendenti, qualora uno dei membri del Comitato OPC non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato OPC sarà rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato OPC;
- (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (a) non possa trovare applicazione il parere sarà rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica operazione, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, dovranno darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in tal caso troverà applicazione la seguente lettera (c);
- (c) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (b) non possa trovare applicazione, il parere sarà rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

5.1.4. In caso di ricorso a uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al precedente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato OPC. A tal fine, conclude le attività di cui al precedente articolo 3:

- (a) la Funzione Responsabile informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento OPC; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete, aggiornate ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione in capo a ciascuno di loro rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere deve quanto meno avere ad oggetto:
 - (i) la natura della correlazione, con l'indicazione della Parte Correlata;
 - (ii) l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
 - (iii) le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
 - (iv) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità delle stesse rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
 - (v) gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie;

(b) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

- 5.1.5. Inoltre, come indicato al precedente articolo 4, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie *e/o fairness e/o legal opinions*. A tal fine, il Comitato OPC potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la Società, i soggetti che controllano la Società medesima, le Controllate dalla Società o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società e/o i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole sulla Società in forza della partecipazione a un patto parasociale non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie *e/o fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato OPC (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato OPC) nei giorni precedenti la riunione del Comitato OPC medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.
- 5.1.6. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a una specifica richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a una specifica Operazione con Parte Correlata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'indicazione sintetica dell'Operazione con Parte Correlata da trattare, l'eventuale termine entro il quale il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve rilasciare il proprio parere sull'Operazione con Parti Correlate esaminata. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) della Società o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato OPC.
- 5.1.7. Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere motivato e non vincolante, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.1.8. Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'OPC, unitamente alle eventuali perizie *e/o fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC. Tale parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.
- 5.1.9. Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato OPC a ciò delegato illustra al Consiglio di Amministrazione il motivato parere del Comitato OPC medesimo.
- 5.1.10. Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dall'Amministratore Indipendente non Correlato eventualmente presente. Qualora l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate rientri nella

competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle OPC e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

- 5.1.11. Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.
- 5.1.12. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società (www.dipietrogroup.it), alla sezione "*Investor Relations*".

5.2. Operazioni di competenza dell'assemblea

- 5.2.1. Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 5.1.
- 5.2.2. Ove espressamente previsto dallo statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente articolo a condizione che:
- (a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (b) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del Regolamento OPC, come riportate nel paragrafo che segue; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e) del Regolamento OPC.
- 5.2.3. In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza come individuata dal successivo articolo 9.2 sia di competenza dell'assemblea e sulla stessa sia stato espresso un parere contrario da parte del Comitato OPC, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento OPC e, pertanto, l'OPC non potrà essere realizzata, fermo quanto previsto dalle norme relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, in presenza di un voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti (così come definiti

nel Regolamento OPC), a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 6 Operazioni effettuate per il tramite di Controllate

- 6.1. Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società esamini e/o approvi Operazioni con Parti Correlate effettuate da Controllate, il Comitato OPC, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della Parte Correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
- 6.2. L'operazione è eseguita dal competente organo delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) giorni precedenti la data di approvazione e/o esecuzione della OPC. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'OPC, sono messe tempestivamente a disposizione dell'organo competente ad approvare e/o eseguire l'OPC. Qualora l'OPC da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.
- 6.3. Gli organi delegati della Società, con il supporto delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle OPC nonché delle OPC oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento OPC, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

Articolo 7 Approvazione di Delibere Quadro

- 7.1. Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento OPC, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di OPC omogenee a carattere più ricorrente, la Società può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della stessa, direttamente o per il tramite di Controllate, di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "Delibere Quadro").
- 7.2. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OPC, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di Delibere Quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente articolo 5, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle OPC oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie indicate nella definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al precedente articolo 1.
- 7.3. Le Delibere Quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a OPC sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo, in Euro, delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 7.4. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 4 del

Regolamento OPC, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5.

- 7.5. Gli organi delegati della Società, con il supporto delle competenti direzioni delle funzioni aziendali della stessa, rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle Delibere Quadro. In particolare, gli organi delegati informano il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle Delibere Quadro, indicando per ciascuna: (i) la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione; (iii) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario; (iv) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità degli standard di mercato.
- 7.6. In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento OPC se il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo articolo 9.2.2.
- 7.7. Alle singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non si applicano le previsioni dell'articolo 7 del Regolamento OPC. Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC.

Articolo 8 Casi di esenzione ex articolo 13 del Regolamento OPC

8.1. Casi di esenzione

- 8.1.1. Fermi restando i casi di esclusione di cui all'articolo 13, commi 1, 1-*bis*, 2 e 4 del Regolamento OPC¹, le disposizioni del Regolamento OPC medesimo non si applicano:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (*cfr.* successivo articolo 8.3);

¹ L'art. 13, comma 1, stabilisce che le disposizioni del presente regolamento non si applicano (i) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, (iii) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, nonché (iv) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione.

Il comma 1-bis stabilisce che le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

Il comma 2 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).".

Il comma 4 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo".

- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13, comma 3, lettera b) (*cfr.* successivo articolo 8.4);
- (c) alle OPC ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard (*cfr.* successivo articolo 8.5);
- (d) alle OPC urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, alle condizioni previste all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC (*cfr.* successivo articolo 8.6);
- (e) alle OPC con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (*cfr.* successivo articolo 8.7).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC.

8.1.2. Il Comitato OPC riceve, su base annuale, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati nel presente articolo 8, esclusivamente con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, da parte della Funzione Responsabile tramite l'invio di un report estratto dall'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8.5 circa l'applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

8.2. Operazioni di Importo Esiguo

8.2.1. Le Operazioni di Importo Esiguo (come definite al precedente articolo 1) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

8.2.2. Tale esclusione non si applica nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino l'importo indicato all'articolo 1.

8.3. Piani di compensi ex articolo 114-bis del TUF

8.3.1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC medesimo e della presente Procedura OPC i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive.

8.3.2. Ai piani di compensi *ex* articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

8.4. Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche

8.4.1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione del Regolamento OPC medesimo le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

8.4.2. Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

8.5. Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard

8.5.1. Per OPC "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Regolamento OPC, le OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria. L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard di cui al presente articolo 8.5 della Procedura OPC è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile (che, ove ritenuto opportuno, può avvalersi del supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), la quale riferisce in ogni caso al Consiglio di Amministrazione riguardo all'esito della valutazione svolta. Con riferimento alle "operazioni ordinarie", l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della Comunicazione Applicativa.

8.5.2. Le "operazioni ordinarie" che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento OPC in materia di informativa contabile periodica. All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'OPC dovrà comunque essere fornita, almeno 3 (tre) giorni prima dell'approvazione dell'OPC medesima, un'informativa completa e adeguata sull'OPC, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Nel caso in cui le OPC che beneficiano dell'esenzione di cui al presente articolo siano Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del successivo articolo 9.2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 MAR, la Società provvederà a:

- (a) comunicare alla Consob e al Comitato OPC, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'OPC, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'OPC sia un'"operazione ordinaria" e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; il Comitato OPC valuta in un'apposita riunione da tenersi entro 3 (tre) giorni dall'approvazione dell'OPC, la corretta applicazione dei casi di esenzione di cui all'articolo 8 che precede, a valle della quale, nella medesima data, comunicherà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla Funzione Responsabile gli esiti della propria valutazione;
- (b) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le OPC oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente Articolo.

8.5.3. Per ciascuna "operazione ordinaria" oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi:

- (a) natura ordinaria dell'OPC, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'OPC;
- (b) natura della correlazione;

- (c) semplicità dello schema economico contrattuale;
- (d) dimensione;
- (e) tipologia della controparte.

8.6. Operazioni in caso di urgenza

8.6.1. Ove espressamente consentito dallo statuto della Società e fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento OPC e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento OPC, applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 del Regolamento OPC qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza. In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC, ed in particolare:

- (a) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, lo stesso dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'OPC;
- (b) l'OPC dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui alla precedente lettera (b) dovrà predisporre una relazione, contenente un'adequata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (d) il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui alle due lettere precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento OPC;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

8.6.2. Qualora l'OPC urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, le competenti funzioni aziendali delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale della Società delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPC e comunque almeno 8 (otto) giorni prima. L'OPC dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile della Società, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adequata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale della Società, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

8.7. Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

- 8.7.1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento OPC e della presente Procedura OPC, le OPC con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le OPC con società collegate, qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'OPC non vi siano Interessi Significativi di altre parti correlate alla Società.
- 8.7.2. La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, secondo i principi generali e i criteri indicati nella Comunicazione Applicativa. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o società collegate della Società e altre parti correlate della Società medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le Controllate o le società collegate, da una parte, e altre parti correlate della Società, dall'altra.
- 8.7.3. Non si considerano infine Interessi Significativi, come chiarito anche dal Regolamento OPC, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o società collegate. Sussisteranno, invece, Interessi Significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'OPC è svolta (v. paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

Articolo 9 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

9.1. Informativa interna sulle Operazioni di Minore Rilevanza

- 9.1.1. Gli organi delegati, con il supporto delle competenti direzioni delle funzioni aziendali della Società e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:
- (a) sull'esecuzione delle OPC rilevanti ai sensi del Regolamento OPC nonché delle OPC oggetto di esenzione ai sensi dell'articolo 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 e dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento OPC medesimo, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato OPC;
 - (b) sull'attuazione delle Delibere Quadro.
- 9.1.2. Il dettaglio delle singole OPC deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- (a) la controparte con cui l'OPC è stata posta in essere;
 - (b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC;
 - (c) le motivazioni di ciascuna OPC e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

9.2. Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 9.2.1. Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Controllate, la Società predispone – ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 114, comma 5, TUF – un documento informativo redatto secondo i termini e le modalità indicate dall'articolo 5 del Regolamento OPC e redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC (il “**Documento Informativo**”).
- 9.2.2. Ai fini degli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo, assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate al precedente articolo 1 da parte di più OPC concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “**operazioni cumulate**”).
- 9.2.3. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società in relazione al proprio *status* di emittente quotato su EGM, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'OPC da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 9.2.4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato OPC e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati di cui tale Comitato o l'organo amministrativo si siano avvalsi. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento OPC, motivando tale scelta.
- 9.2.5. Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del Regolamento OPC, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, una nuova versione del documento.

9.3. Informativa periodica

- 9.3.1. In base alle previsioni dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento OPC, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:
- (a) singole operazioni individuate come Operazioni di Maggiore Rilevanza, ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento OPC, concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
 - (b) altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - (c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.4. Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

9.4.1. Qualora un'OPC, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 della MAR, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'OPC;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- (d) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza identificate al precedente articolo 1 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura OPC ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- (f) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

9.4.2. Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il Documento Informativo, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento OPC sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento OPC, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 MAR in materia di Operazioni con Parti Correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette OPC, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- (a) le caratteristiche essenziali dell'OPC (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- (b) le motivazioni economiche dell'OPC;
- (c) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'OPC;
- (d) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di OPC simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'OPC siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
- (e) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'OPC e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica OPC.

Articolo 10 Riservatezza

10.1. Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle OPC devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente Procedura OPC per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

Articolo 11 Entrata in vigore della Procedura OPC

11.1. La presente Procedura è stata approvata in data 23 settembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente, ed

entrerà in vigore dalla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM.

ALLEGATI:

Allegato A – “Scheda di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate di Dipietro Group S.p.A.”

ALLEGATO A

Scheda di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate di Dipietro Group S.p.A.

Spett.le

Dipietro Group S.p.A.

Traversa II A Viale Garrone 6

Melilli (SR), Città Giardino

Inviata via mail all'indirizzo investor.relations@dipietrogroup.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE IN TEMA DI PARTI CORRELATE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
nato/a a _____, il _____, cittadinanza
_____, codice fiscale _____, residente
in (indirizzo, CAP, località, Stato) _____

In qualità di:

- A. dirigente con responsabilità strategiche di Dipietro Group S.p.A.
- B. soggetto che esercita il controllo di Dipietro Group S.p.A.
- C. rappresentante / dirigente con responsabilità strategiche della seguente società che esercita il controllo su Dipietro Group S.p.A. – Denominazione _____, P.IVA _____
Sede legale (indirizzo, CAP, località, provincia, Stato) _____
- D. altro (specificare la natura della correlazione) _____

con la presente, ai fini del regolamento operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successive modificazioni e integrazioni, conoscendo la definizione di parte correlata di cui al citato regolamento e preso atto della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Dipietro Group S.p.A., attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le definizioni e le disposizioni

DICHIARA

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole su alcuna società o ente

oppure

di esercitare il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sulle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto

[per i soli soggetti sub C e – ove applicabile – sub D]

che i **dirigenti con responsabilità strategiche** del soggetto controllante di Dipietro Group S.p.A. sono

N.	Incarico	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
1				
2				
3				

[per i soggetti sub A, B e C e – ove applicabile – sub D]

dichiara inoltre

di **non avere** stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

oppure

che i **propri stretti familiari** rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto sono:

N.	Incarico	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
1				
2				
3				

e che gli stessi:

non esercitano il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole su alcuna società o ente,

oppure

esercitano il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sulle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto	Rif. Stretto familiare
----------------------------	-------------	-------	---------------------	------------------------

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Dipietro Group S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del gruppo, alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e la sua sottoscrizione vale anche come presa visione e comprensione dell'informativa allegata (Allegato B) e come espressione del consenso al trattamento dei dati ivi descritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (EU) n. 2016/679 (c.d. "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

[Luogo], [data]

Firma

Allegato B

Informativa privacy

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Dipietro Group S.p.A., con sede legale in Melilli (SR), Città Giardino, Traversa II A Viale Garrone 6, codice fiscale e partita IVA 01112700891 (il **"Titolare"**).

2. Fonte dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- (a) iscrizione e aggiornamento nell'elenco delle Parti Correlate ai sensi della Procedura OPC e della normativa Consob/EGM;
- (b) adempimento di obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (**"GDPR"**), dal TUF, dal Regolamento OPC e successive modifiche, nonché dal Regolamento Emittenti EGM;
- (c) gestione degli adempimenti informativi e comunicativi verso Consob, Borsa Italiana, autorità di vigilanza, organi societari e il pubblico.

3. Dati personali trattati

Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare ai fini dell'iscrizione nel Registro:

- (a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
 - (b) dati fiscali (codice fiscale);
 - (c) dati di contatto (indirizzo, recapito telefonico, e-mail);
 - (d) informazioni relative a partecipazioni, ruoli societari, rapporti di controllo, controllo congiunto o influenza notevole;
 - (e) dati relativi a familiari stretti rilevanti ai fini della disciplina OPC,
- (complessivamente, i **"Dati"**).

4. Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell'apposito Registro, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- (1) iscrizione e aggiornamento nell'elenco delle Parti Correlate ai sensi della Procedura OPC e della normativa applicabile;
- (2) adempiere ad obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (**"GDPR"**), dal TUF, dal Regolamento OPC e successive modifiche, nonché dal Regolamento Emittenti EGM;
- (3) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- (4) gestione degli adempimenti informativi e comunicativi verso Consob, Borsa Italiana, autorità di vigilanza, organi societari e il pubblico;

(5) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo.

La base giuridica del trattamento dei Dati risiede nella necessità di adempiere ad obblighi di legge e/o regolamentari cui è soggetto il Titolare.

5. Responsabili e designati del trattamento

I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti debitamente designati al trattamento e/o, ove nominati, responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.

6. Periodo di conservazione dei Dati

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, per il periodo richiesto dalle suddette disposizioni normative.

7. Comunicazione (destinatari) dei Dati

Nei limiti delle finalità di cui al precedente punto 4, i Suoi Dati potranno essere comunicati a terzi destinatari dei Dati, debitamente designati quali responsabili del trattamento o in qualità di titolari autonomi, i quali appartengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di assistenza professionale/consulenza, in particolare consulenti legali;
- ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
- Istituzioni Pubbliche;
- Autorità regolatorie;
- società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti;
- manutentori esterni del sistema informativo e/o dei software in uso da parte del Titolare, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti.

8. Trasferimento dei Dati in paesi terzi

I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione europea.

9. Diffusione dei Dati

I Dati non saranno diffusi.

10. I Suoi diritti

Lei ha il diritto di:

- a. ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
- b. conoscere le finalità del trattamento, i destinatari, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica, la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;

- d. opporsi al trattamento;
- e. ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare, nonché trasmettere i medesimi a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare;
- f. proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui alle lettere a. - e. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: investor.relations@dipietrogroup.it; oppure
- via posta ordinaria, all'indirizzo: Melilli (SR), Città Giardino, Traversa II A Viale Garrone 6, all'attenzione di Dipietro Group S.p.A.

Cordiali saluti,

Dipietro Group S.p.A.

Per presa visione e accettazione

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Nota 1 – Definizione di Controllo

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

Nota 3 – Definizione di influenza notevole

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% (venti per cento) o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Nota 4 – Definizione di stretto familiare

Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità.

Essi possono includere:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.